

Norme di attuazione del PNRR per il settore del turismo

RELAZIONE TECNICA

(ART.1)

CONTRIBUTI E CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE TURISTICHE

Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024 è riconosciuto, alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, alle strutture termali, alle strutture ricettive all'aria aperta nonché alle imprese del comparto turistico ricreativo, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i porti turistici, i parchi tematici, le fiere e i congressi, un credito di imposta fino all'80 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di uno o più interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture, di riqualificazione antisismica e di eliminazione delle barriere architettoniche.

In aggiunta al credito di imposta per i medesimi interventi e destinatari, è riconosciuto un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi, per un importo massimo pari a 40.000 euro. Il contributo può essere aumentato, anche cumulativamente: a) fino a ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell'importo totale dell'intervento; b) di ulteriori 20.000 euro massimo, per l'imprenditoria femminile e giovanile tra i 18 anni e 35 anni che operano nel settore del turismo; c) fino a 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Si demanda al successivo atto attuativo la metodologia per l'attribuzione del contributo a fondo perduto che sarà comunque proporzionato alla parte di costi ammissibili per garantirne una progressività e un dimensionamento atto al raggiungimento della platea di soggetti prevista dai target del PNRR (3500 imprese).

La misura massima del contributo a fondo perduto non potrà superare il limite massimo di 100.000 euro complessivi e cumulativamente del costo sostenuto per gli interventi (tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive). L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fidejussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative.

Il nuovo credito di imposta e il contributo a fondo perduto si applicano agli interventi realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2024. Sono inoltre eleggibili gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo, il Ministero del turismo, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo

del credito concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonché le eventuali variazioni e revoche. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, il Ministero del turismo provvede al recupero dei relativi importi. Il Ministero del turismo provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Per i costi ammissibili di investimento facenti parte di un medesimo progetto unitario non coperti dagli incentivi di cui al comma 1 e 2 è possibile utilizzare anche il finanziamento a tasso agevolato previsto dal Fondo nazionale per l'efficienza energetica, a condizione che almeno il 50% di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica. In pratica, per la parte di costi ammissibili dell'investimento non coperta dai due precedenti strumenti agevolativi (credito di imposta e contributo a fondo perduto) è possibile accedere ad un finanziamento agevolato garantito dal Fondo onde coprire la metà della parte dei costi non incentivati riferibile all'upgrade energetico nei limiti delle disponibilità del Fondo a legislazione vigente.

Le spese ammissibili devono risultare conformi alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852 che rappresenta una condizione vincolante per il finanziamento con le risorse comunitarie. Gli incentivi sono erogati annualmente fino ad esaurimento delle risorse stanziare per ciascuna annualità secondo l'ordine cronologico delle domande.

Analogamente a quanto avvenuto per l'incentivo precedente disciplinato dal decreto interministeriale 20 dicembre 2017, il decreto attuativo inerente il nuovo credito d'imposta in oggetto, successivamente all'approvazione della norma, dovrà indicare e individuare le necessarie disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta e dettagliare l'elenco completo delle spese considerate eleggibili. A tal fine entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero del turismo, pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l'erogazione degli incentivi.

Le disposizioni attuative della norma rappresentano il primo "milestone" per la CE che sono previste dover entrare in vigore prima del 31 dicembre 2021 (M1C3-26). Gli importi delle agevolazioni sono delineati in modo che il budget complessivo della misura possa centrare il target previsto di 3500 strutture riqualificate entro il 31 dicembre 2025. Agli oneri si provvede, per 500 milioni di euro, con una riserva del 50% dedicata agli interventi che includano la riqualificazione energetica, a valere sulle risorse riconosciute al Ministero del turismo per la misura M1C3 4.2 del PNRR. La sequenza temporale della distribuzione degli importi del credito di imposta ristrutturazione è pari a 100 milioni nel 2022 e 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni nel 2025.

Il nuovo credito d'imposta si attua agli interventi iniziati dopo l'entrata in vigore del presente decreto e agli interventi avviati prima di tale data e non conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto purché sia accertato il loro effettivo inizio dopo il 2 febbraio 2020 a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE 2021/241 del 12 febbraio 2021.

Pertanto, agli interventi conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, ai fini del credito d'imposta, le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 in virtù delle disposizioni di cui al comma 12 con una dotazione di 180 milioni di euro per il 2020, 200 milioni per il 2021 e 100 milioni per 2022 a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall'articolo 7 comma 5 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e all'art. 1, comma 604 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La misura, analogamente, alle precedenti versioni, incentiva gli interventi di ristrutturazione con miglioramento di classe energetica conclusi negli anni 2019-2020-2021. L'ammissibilità al credito di imposta è determinata in maniera analoga alle precedenti disposizioni. Il credito di imposta deve essere fruito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed entro i per i due periodi d'imposta (pertanto per un valore del 50% annuo). Riguardo alla disponibilità dei fondi in bilancio le valutazioni del Ministero del turismo indicano la disponibilità di tali.

Le attività amministrative di erogazione delle agevolazioni e, in particolare, quelle previste per il recupero dei crediti di imposta da effettuarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nonché per gli adempimenti relativi al Registro nazionale aiuti di Stato, saranno senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e si ricorrerà alle risorse disponibili a legislazione vigente sui cap.4160 CdR-4 e cap.5070 CdR-5 Ministero del Turismo.

Si rammenta che le disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall'articolo 7 comma 5 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono state rifinanziate per i periodi di imposta 2020, 2021 e 2022. Detto credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere è previsto nella misura del 65 per cento ed è stato esteso anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, agli stabilimenti termali, nonché alle strutture ricettive all'aria aperta. Si ricorda che il citato articolo 10 stabiliva che il credito d'imposta era riconosciuto, per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016, per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), di eliminazione delle barriere architettoniche, di incremento dell'efficienza energetica, nonché per le spese relative all'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo. Le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere sono state stabilite con il decreto 7 maggio 2015 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Si segnala inoltre che l'articolo 1, comma 4, della legge 232 del 2016-Legge di bilancio 2017- ha riconosciuto il sopra citato credito d'imposta (c.d. Tax credit riqualificazione strutture ricettive turistico alberghiere), nella misura del 65 per cento, per i periodi di imposta 2017 e 2018. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) e per la sua liquidazione non si applica la ripartizione in quote annuali prevista dal comma 3 dell'articolo 10. La norma chiarisce inoltre che per quanto non diversamente disposto dall'articolo in esame si osservano, ove applicabili, le disposizioni dell'articolo 10 sopra illustrato. Il richiamato comma 4 dispone che sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, gli stabilimenti termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta. Per gli stabilimenti termali (definiti all'articolo

3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323) l'agevolazione è riconosciuta anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Nel 2019 lo stanziamento finale è stato pari a 116.700.000,00. Le imprese assegnatarie del credito d'imposta sono state 1975; le imprese non finanziabili per esaurimento fondi circa 400; le imprese non assegnatarie per mancanza requisiti circa 200.

Nel 2018 lo stanziamento finale è stato pari a 120.000.000,00. Le imprese assegnatarie del credito d'imposta sono state 1918; le imprese non finanziabili per esaurimento fondi circa 450.

3.11 L'offerta ricettiva: confronto tra comparto alberghiero ed extralberghiero

Tipologie	Esercizi	Peso %	Var. % 19/00	Letti	Peso %	Var. % 19/00	Dim. media	
							2019	2000
Esercizi alberghieri	32.730	15,0	-1,9	2.260.490	43,7	21,9	69,1	55,6
Esercizi extralberghieri	185.597	85,0	121,3	2.915.313	56,3	41,8	15,7	24,5
TOTALE	218.327	100,0	86,3	5.175.803	100,0	32,4	31,3	33,4

Fonte: Istat, dati relativi al 2019

Sotto regime "de minimis" di 200.000 euro (pari al 65% per intervento di spese ammissibili per circa 308.000 euro), l'importo medio finanziato per il 2019 è stato pari a circa 59.000 euro mentre nel 2018 tale importo medio è ammontato a circa 62.500 euro. Assumendo quindi un importo medio agevolato pari a 60.000 euro, durante il regime del 65% del credito d'imposta, è ipotizzabile un valore medio dell'intervento per un costo ammissibile pari a circa 96.000. In sintesi, mediamente il credito d'imposta al 65% ha soddisfatto circa 1700 imprese turistiche ogni 100 milioni stanziati. Assumendo per la nuova misura un tasso di attrattività maggiore legato all'introduzione del fondo perduto e all'incremento dell'incentivo all'80%, l'importo medio della agevolazione potrebbe salire a circa 100.000 euro per un intervento medio di spesa ammissibile pari a 125.000 euro a cui corrisponderebbe un tasso di soddisfacimento di circa 1000 imprese ogni 100 milioni stanziati (circa 5.000 per il nuovo credito di imposta). Per il 2019-2020 e per il 2021 la misura risulta legata al precedente incentivo al 65% coperto rispettivamente per 180, 200 milioni e 200 milioni. Per tale biennio risulta quindi prevedibile un analogo tiraggio finanziario che potrebbe soddisfare interventi per circa 4500 imprese.

Al potenziamento del precedente incentivo come sopra descritto sono dedicate le risorse del PNRR per un ammontare complessivo di 500 milioni. Di tale importo una quota pari all'50% è riservato agli interventi che abbiano carattere di riqualificazione energetica e sostenibilità ambientale come previsto in sede di accordo comunitario. Tale riserva non si ritiene condizioni l'attrattività della misura per i beneficiari e si inserisce in linea con la politica di riqualificazione energetica degli immobili perseguita a livello nazionale. In base alle considerazioni precedenti si può stimare che la nuova norma possa soddisfare ulteriori 5.000 imprese circa nel periodo 2022-2024 raggiungendo ampiamente il target previsto comunitario di 3.500 imprese. Tale stima tiene conto anche della possibilità di erogare il contributo nei limiti consentiti dal Temporary Framework, in quanto dalle valutazioni effettuate al riguardo e da quanto emerge dal Registro nazionale degli aiuti RNA, emerge che le imprese del settore hanno già ricevuto importanti sostegni durante il periodo pandemico, sia dal Ministero del Turismo (ex art. 182, co. 1, DL n. 34/2020) che a cura di altre Amministrazioni statali. Quindi, gli spazi a disposizione per erogare ulteriori misure in favore delle medesime imprese si stimano tali da consentire il raggiungimento dei target fissati dal PNRR. Data la finalità della disposizione e il contenuto degli interventi ammissibili, la gran parte degli stessi si

rivela rivolta all'upgrade delle strutture interessate (al riguardo si veda la tavola 3.3) così da meglio qualificare l'offerta turistica sotto un profilo qualitativo ed eco-compatibile. In questa prospettiva, gli obiettivi quantitativi descritti sono pienamente coerenti con la realtà economica di riferimento.

3.3 L'offerta alberghiera

Categorie	Esercizi	Var. %	Letti	Var. %	Dim. media		Utilizz. netta	
		19/00		19/00	2019	2000	2019	2000
5 e 5L stelle	554	322,9	84.913	249,8	153,3	185,3	46,7	60,1
4 stelle	6.074	124,2	816.984	119,1	134,5	137,6	55,3	49,2
3 stelle + R.T.A.*	18.054	28,3	1.125.323	16,9	62,3	68,4	46,5	43,8
2 stelle	5.451	-42,6	171.735	-48,3	31,5	35,0	38,1	37,0
1 stella	2.597	-62,7	61.535	-62,2	23,7	23,4	31,4	29,4
TOTALE	32.730	-1,9	2.260.490	21,9	69,1	55,6	49,0	42,7

Fonte: Istat, dati relativi al 2019

* Residenze turistico-alberghiere

La logica dell'incentivo è quella di favorire gli interventi di dimensione non elevata prevedendo idonei strumenti per gli interventi di dimensione più elevata negli articoli successivi (contributo agli investimenti e Fondo Rotativo di cui all'art. 3 o il Fondo per il Turismo Sostenibile del PNRR) dove la logica di aiuto è prevalentemente spostata verso gli strumenti di finanziamento e incentivo a medio lungo periodo. Questa strategia differenziata è volta ad evitare il possibile spiazzamento tra le misure che non sono tra loro comunque cumulabili.

La misura rispetta il principio DSNH di non inquinare significativamente. Le misure incentivano la realizzazione di lavori di ristrutturazione di infrastrutture già esistenti e sono finalizzate a ridurre il consumo energetico, aumentare l'efficienza energetica, portare ad un sostanziale miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici interessati, e ridurre significativamente le emissioni di gas serra.

La misura è attribuibile al campo di intervento 025ter "Costruzione di nuovi edifici ad alta efficienza energetica" in allegato al regolamento RRF, con coefficiente di cambiamento climatico del 40%. Queste misure fanno parte di un più ampio programma di ristrutturazione edilizia per l'efficienza energetica, in linea con le strategie di ristrutturazione a lungo termine previste dalla direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia, e portano a un sostanziale miglioramento del rendimento energetico.

L'edificio dovrà essere conforme a tutte le normative nazionali/regionali applicabili in materia di prestazione energetica ed emissioni di CO2 e con un fabbisogno di energia primaria

inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito per edifici a energia quasi zero (NZEB - direttive nazionali).

La misura non dovrebbe comportare emissioni significative di gas serra in quanto:

- l'edificio non è destinato all'estrazione, stoccaggio, trasporto o produzione di combustibili fossili;
- il programma degli interventi riguarda l'upgrade di edifici ad alta efficienza energetica caratterizzati da un fabbisogno di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al fabbisogno degli edifici NZEB ed è quindi compatibile con il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione emissioni di gas serra e della neutralità climatica.

In tal senso, contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di incremento annuo dell'efficienza energetica stabilito dalla Direttiva Efficienza Energetica (2012/27/UE) e consentirà il rispetto degli accordi stabiliti a livello nazionale nell'ambito dell'Accordo di Parigi sul clima.

Le misure sono impostate per operare sulle strutture esistenti al fine di migliorare l'efficienza energetica, quindi verranno attuate le necessarie azioni di mitigazione per la protezione dell'ambiente. Saranno identificati e affrontati i rischi di degrado ambientale legati alla conservazione della qualità dell'acqua e all'evitare lo stress idrico.

Il provvedimento risponde ai criteri degli appalti pubblici verdi in conformità alle vigenti direttive nazionali (CAM-Criteri Ambientali Minimi per l'edilizia - DM 11.10.2017) e rispetta i principi della sostenibilità dei prodotti e della gerarchia dei rifiuti, con priorità sulla prevenzione dei rifiuti e su una gestione incentrata sulla preparazione il riuso e il riciclo dei materiali.

La misura può coprire anche i costi per la gestione sostenibile dei rifiuti da costruzione e demolizione e per l'utilizzo di aggregati riciclati, garantendo il rispetto dei livelli di prestazione ambientale previsti anche attraverso specifica rendicontazione dei materiali utilizzati dagli operatori economici aggiudicatari delle attività.

Rientrano nel complesso degli interventi agevolati anche quelli in grado di garantire miglioramento dei livelli di prestazione ambientale del progetto e sperimentati sulla certificazione ISO 14001 e/o registrazione EMAS degli operatori. Nello stesso senso, la disciplina comunitaria di riferimento richiede agli operatori economici che ristrutturano edifici di garantire che quasi il 70% dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale di cui all'articolo 17 05 04 dell'Elenco Europeo dei Rifiuti istituito con Decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere siano predisposti per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero dei materiali, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, in conformità con la disciplina dei rifiuti e protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.